



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 3039/2004, proposto da:

- PENNINO Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv.
Giacomo Tartaglione ed elettivamente domiciliato presso
Luca Laudadio, in via G. G. Belli n. 36, Roma;

contro

- il Comune di Macerata Campania, in persona del Sindaco in
carica, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

- BARBATO Vincenzo e BARBATO Maria, rappresentati e difesi
dall'avv. Andrea Rianna ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'avv. Armando Placidi, in via Castrense n. 7, Roma;

per l'annullamento, previa sospensione

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Campania, Napoli, n. 2346/2004, resa *inter partes* e
concernente *il silenzio formatosi su istanza di demolizione di
opere edilizie abusivamente edificate da terzi.*

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

N. 5011/2004

Reg. Dec.

N. 3039 Reg. Ric.

Anno 2004

Vista la memoria di costituzione in giudizio dei due controinteressati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 1° giugno 2004, il Consigliere Aldo SCOLA;

Uditi, altresì, per le parti, l'avv. Benedetto Graziosi (per delega dell'avv. Giacomo Tartaglione) e l'avv. Andrea Rianna;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Barbato Vincenzo e Barbato Maria impugnavano il silenzio serbato dal Comune di Macerata Campania sulla loro diffida ad adottare provvedimenti demolitori in rapporto ad opere edilizie asseritamente realizzate in modo abusivo dal loro confinante Pennino Giovanni (la cui istanza di concessione in sanatoria sarebbe *in itinere*).

Nessuno si costituiva in giudizio ed i primi giudici accoglievano il gravame, dichiarando l'obbligo del Comune di provvedere sulla diffida.

Donde il presente appello, proposto per inammissibilità del ricorso introduttivo (per ultrapetizione) e violazione dell'art. 32, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003

(condono edilizio in atto), con richiesta di sospensione della sentenza impugnata.

I controinteressati appellati si costituivano in giudizio resistendo al gravame (ritenuto inammissibile ed infondato). All'esito dell'udienza di discussione in camera di consiglio, l'appello, riuniti sospensiva e merito, passava in decisione dinanzi al Collegio.

DIRITTO

La presente decisione viene adottata e *succintamente motivata* ai sensi dell'art. 2, legge 21 luglio 2000 n. 205.

Non v'è dubbio che, a fronte di opere asseritamente abusive, i proprietari confinanti erano legittimati a presentare la diffida ed il Comune aveva l'obbligo di adottare un provvedimento esplicito, sulla loro istanza. Va, tuttavia, precisato la citata normativa sul recente condono edilizio (attualmente in vigore) dispone la sospensione automatica *ope legis* di tutti i provvedimenti amministrativi adottati od adottandi (come pure dell'impugnata sentenza), per cui non può disporsi (a prescindere dal merito della diffida), alcuna demolizione fino al 31 luglio 2004 ed anche oltre, fino alla definizione delle domande di condono eventualmente presentate.

Conclusivamente, l'appello si rileva infondato e, con la precisazione di cui sopra, va *respinto*, mentre le spese del presente grado di giudizio possono per giusti motivi

integralmente compensarsi tra le parti in causa.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, richiamata la precisazione di cui in motivazione:

- **respinge l'appello;**
- **compensa le spese del giudizio di secondo grado.**

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 1° giugno 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Presidente	Lucio VENTURINI
Consigliere	Antonino ANASTASI
Consigliere, estensore	Aldo SCOLA
Consigliere	Anna LEONI
Consigliere	Carlo SALTELLI

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Aldo Scola

Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Marta Belloni

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

30 giugno 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa

